



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Dirigenza

Nota di servizio n. 34/2024

Ai Coordinatori

Ai Responsabili delle Cancellerie Civili

Ai Responsabili di Uffici Amministrativi

E p.c. Al Presidente della Corte d'Appello

Oggetto: importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 sulle istanze rivolte al giudice tutelare

Si trasmette nota del Ministero come da oggetto, per opportuna conoscenza.

Si pubblichi nella Intranet.

IL DIRIGENTE DELLA CORTE
Nicola Stellato



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Ai sig.ri Presidenti dei Tribunali di
Monza
Verona

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

e, p.c.,

Al Capo dell'Ispettorato generale

Ai sig. Presidenti delle Corti di appello di
Milano
Venezia

V.º
Ai Presidenti dei Tribunali
Ozonomeri per questo di competenza
Al Dirigente della Corte
Il Presidente della Corte
Giuseppe Ordei

Oggetto: importo forfettario di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 sulle istanze rivolte al giudice tutelare -
Rif. Prot. DAG 5909.E del 10.01.2024 e 56960.e del 13.03.2024

Sono pervenuti a questa Direzione generale due quesiti (allegato 1), volti a chiarire se debba essere versato l'importo forfettario di cui all'articolo 30, d.P.R. n. 115/2002, per le istanze rivolte al giudice tutelare; in particolare, è stato chiesto di precisare se l'importo forfettario sia dovuto per "le istanze di cui all'art. 320 c.c. e per i nulla osta al rilascio di documenti".

Inoltre, il tribunale di Verona, che partecipa alla sperimentazione del "tribunale online", ha segnalato che la modulistica resa disponibile agli utenti imporrebbe di *default* il versamento dell'importo forfettario, in modo da rendere altrimenti impossibile l'avvio della procedura.

Tale il tema dei quesiti e delle segnalazioni pervenute dagli Uffici, si osserva quanto segue.

Come anche indicato dal Tribunale di Monza, la Direzione generale della giustizia civile ha già fornito indicazioni in merito al versamento dell'importo forfettario per le istanze rivolte al giudice tutelare, con circolare prot. DAG 70387.U del 14 maggio 2014 (allegato 2).

Nella richiamata circolare, condivisa con l'Ufficio legislativo e indirizzata anche all'Ispettorato generale, è stato precisato che "le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non è prescritta alcuna formalità". Tale ricostruzione porta a ritenere che il discrimine per il versamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, vada ricercato nel tipo di procedimento che viene instaurato e nel tipo di organo

giurisdizionale (giudice tutelare o Tribunale) chiamato a decidere nelle ipotesi prospettate. Lo stesso Ufficio Legislativo di questo Ministero, interpellato sull'argomento, ha ritenuto di condividere tale interpretazione".

Tale principio - che, come illustrato nella medesima circolare, trova applicazione anche alle istanze di cui all'art. 320 c.c. - risulta tuttora valido e pienamente efficace, sì da doversi ribadire il contenuto e le indicazioni impartite con la richiamata nota prot. DAG 70387.U del 14 maggio 2014.

Resta ferma la debenza dell'importo forfettario per i procedimenti di apertura della tutela finalizzati alla nomina del tutore.

Atteso che le istanze rivolte al giudice tutelare non soggiacciono al pagamento dell'importo forfettario di cui all'articolo 30, d.P.R. n. 11/2002, non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 285 del medesimo testo di legge, secondo cui il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti se tale importo non risulta versato.

Si richiede pertanto alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati di porre in essere ogni intervento utile a modificare l'impostazione della modulistica e degli applicativi a servizio del *tribunale online* che, secondo quanto segnalato dagli uffici, impedirebbe il deposito delle istanze rivolte al giudice tutelare in mancanza del versamento dell'importo in parola.

Si invitano i Presidenti delle Corti di appello di Milano e Venezia, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto richiamando all'osservanza della circolare DAG 70387.U del 14 maggio 2014.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
05.04.2024
08:44:03
GMT+00:00

Da: Maria Gabriella Mariconda
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2024 10:15
A: Filo Diretto Ministero Uffici Giudiziari
Oggetto: quesito in merito a anticipazione forfettarie
Allegati: Quesito Filo Diretto - Anticipazione forfettaria GT_signed.pdf

1) Nome e cognome del richiedente: dott.ssa MARIA GABRIELLA MARICONDA
2) Qualifica del richiedente: Presidente del Tribunale ordinario
3) Area tematica: diritti di copia e di certificazione;
4) Quesito: "Si ritiene debba essere chiarita la questione relativa al pagamento dell'anticipazione forfettaria (art. 30 T.U.S.G.), per le istanze al Giudice Tutelare, in particolare per le istanze ex art. 320 cc e per i nulla osta al rilascio documenti, posto che la Cancelleria richiede l'anticipazione forfettaria per entrambe le tipologie di istanze e, frequentemente, avvocati destinatari di preavvisi di contestazione per il mancato versamento dei relativi importi rilevano che gli stessi non siano dovuti."

La prassi potrebbe effettivamente non essere corretta alla luce della normativa di riferimento e precisamente:

- circolare DAG 12/05/2014 n. 70387 (richiamata anche da circolare DAG del 16/12/2016 n. 223328)

o "(...) si può ritenere che solo i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale (...) diano luogo all'apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale. Le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare, diversamente, non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non è prescritta alcuna formalità. Tale ricostruzione porta a ritenere che il discrimine per il versamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del DPR n. 115/2002, vada ricercato nel tipo di procedimento che viene instaurato e nel tipo di organo giurisdizionale (giudice tutelare o Tribunale) chiamato a decidere nelle ipotesi prospettate. (...) Di conseguenza, nella materia in esame, solo i ricorsi promossi dinanzi al Tribunale, in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del DPR n. 115/2002"

o "(...) è ormai pacifico, come precisato dalla circ. 12.5.2014, che tali diritti - ossia l'anticipazione forfettizzata ex art. 30 TUSG - non siano dovuti per i singoli subprocedimenti incardinati all'interno del procedimento portante di tutela"

Al riguardo, nella Relazione Ispettiva, anno 2017, è riportato: "La spesa forfettaria ... art. 30 T.U.S.G., dovuta per tutti i processi - ad eccezione di quelli per i quali sia prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni tipo di tributo, diritto e spesa (circolare ministeriale prot. 1/2947/U/NV44 del 1/3/2005) è stata regolarmente percepita".

L'operato della Cancelleria non è mutato successivamente; nell'ultima Relazione Ispettiva, anno 2023, al riguardo, è al riportato: "Dall'esame dei fascicoli selezionati non sono state riscontrate inesattezze nell'applicazione delle norme inerenti (...) il versamento dei diritti di cancelleria per le anticipazioni forfettarie ex art. 30 TUSG (...)".

Alla luce del testo normativo innanzi riportato e delle considerazioni degli ispettori, sono necessari chiarimenti in

merito alla effettiva legittimità della prassi dell'Ufficio che, per adeguarsi alle disposizioni fiscali, non dovrebbe essere più richiedere il pagamento dell'anticipazione forfettaria per le istanze rivolte al giudice tutelare.
Maria Gabriella Mariconda

Si allega il medesimo quesito in formato pdf con firma digitale

Maria Gabriella Mariconda
Presidente del Tribunale di Monza
Tel. 039.3904788 Cell. 3397435625



“Filo diretto: gli Uffici chiedono, il Ministero risponde”

Tribunale Ordinario di MONZA

- 1) Nome e cognome del richiedente: dott.ssa MARIA GABRIELLA MARICONDA
- 2) Qualifica del richiedente: Presidente del Tribunale ordinario
- 3) Area tematica: diritti di copia e di certificazione;
- 4) **Quesito:** “Si ritiene debba essere chiarita la questione relativa al pagamento dell’anticipazione forfettaria (art.30 T.U.S.G.), per le istanze al Giudice Tutelare, in particolare per le istanze ex art. 320 cc e per i nulla osta al rilascio documenti, posto che la Cancelleria richiede l’anticipazione forfettaria per entrambe le tipologie di istanze e, frequentemente, avvocati destinatari di preavvisi di contestazione per il mancato versamento dei relativi importi rilevano che gli stessi non siano dovuti.

La prassi potrebbe effettivamente non essere corretta alla luce della normativa di riferimento e precisamente:

- **circolare DAG 12/05/2014 n. 70387** (richiamata anche da circolare DAG del 16/12/2016 n. 223328)
 - “(..) si può ritenere che solo i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale (..) diano luogo all’apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale. Le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare, diversamente, non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non è prescritta alcuna formalità. Tale ricostruzione porta a ritenere **che il discrimine per il versamento dell’importo forfettario previsto dall’art. 30 del DPR n. 115/2002, vada ricercato nel tipo di procedimento che viene instaurato e nel tipo di organo giurisdizionale (giudice tutelare o Tribunale) chiamato a decidere nelle ipotesi prospettate.** (..) Di conseguenza, nella materia in esame, **solo i ricorsi promossi dinanzi al Tribunale, in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell’importo forfettario previsto dall’art. 30 del DPR n 115/2002**’
 - “(..) è ormai pacifico, come precisato dalla circ. 12.5.2014, che tali diritti – ossia l’anticipazione forfettizzata ex art. 30 TUSG – **non siano dovuti per i singoli subprocedimenti incardinati all’interno del procedimento portante di tutela**”

Al riguardo, nella **Relazione Ispettiva, anno 2017**, è riportato: “La spesa forfettaria ... art.30 T.U.S.G., dovuta per tutti i processi – ad eccezione di quelli per i quali sia prevista in maniera chiara ed inequivoca l’esenzione da ogni tipo di tributo, diritto e spesa (circolare ministeriale prot. 1/2947/U/NV44 del 1/3/2005) è stata regolarmente percepita”.

L’operato della Cancelleria non è mutato successivamente; nell’ultima **Relazione Ispettiva, anno 2023**, al riguardo, è al riportato: “Dall’esame dei fascicoli selezionati non sono state riscontrate inesattezze nell’applicazione delle norme inerenti (..) il versamento dei diritti di cancelleria per le anticipazioni forfettarie ex art. 30 TUSG (..)”.

Alla luce del testo normativo innanzi riportato e delle considerazioni degli ispettori, sono necessari chiarimenti in merito alla effettiva legittimità della prassi dell’Ufficio che, per adeguarsi alle disposizioni fiscali, non dovrebbe essere più richiedere il pagamento dell’anticipazione forfettaria per le istanze rivolte al giudice tutelare.

MARIA
GABRIELLA
MARICONDA
10.01.2024
10:14:37
GMT+01:00



Da: Giuseppe Montecalvo
Inviato: lunedì 11 marzo 2024 11:58
A: Filo Diretto Ministero Uffici Giudiziari
Cc: Mary Degani
Oggetto: I: QUESITO URGENTE - 320 e anticipazioni forfettarie ex art. 320
Allegati: Filo_diretto_quesito 320 cc.docx; Circ Min Giustizia.12.05.2014.pdf

Priorità: Alta

Buongiorno,
trasmetto l'allegato quesito al fine di poter dare le opportune direttive alla cancelleria.
Segnalo l'urgenza in quanto il tribunale on line è già attivo presso quest'ufficio in via sperimentale

Il Dirigente Amministrativo
dott. Giuseppe Montecalvo
Ministero della Giustizia
Tribunale di Verona
Corte Zanconati,1
37122 Verona
tel. 045.8084198
* e-mail:giuseppe.montecalvo@giustizia.it



“Filo diretto: gli Uffici chiedono, il Ministero risponde”

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

- 1) Nome e cognome del richiedente:** Giuseppe MONTECALVO
- 2) Qualifica del richiedente:** Dirigente amministrativo del Tribunale ordinario
- 3) Area tematica:** Contributo Unificato e Anticipazioni forfettarie ex art. 30 TUSG
- 4) Quesito:** sulla riscossione dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 nelle ipotesi previste dagli articoli 320 del codice civile di competenza del giudice, attivabili mediante il servizio del TRIBUNALE Online.

Antefatto: con circolare Prot **m_dg.DAG.16/05/2014.0070387.U** codesto Ministero ha chiarito che *“l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, prevista dall'articolo 46-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile per i procedimenti previsti dal Titolo XII, del Libro Primo, del codice civile (...) non comporta automaticamente l'esenzione dal versamento del diritto forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 e dai diritti di copia.*

Ciò postoin riferimento alle ipotesi degli articoli 320, 374 e 375 del codice civile, a seguito di disamina, precisa che dall'esame delle norme citate (...732 cpc, 737 cpc, 43, comma 2 disp att codice civile,) si può ritenere che **solo i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, ivi compresi i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare, diano luogo all'apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale.**

Le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare, diversamente, non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non è prescritta alcuna formalità, tale ricostruzione porta a ritenere che il discrimine per il versamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, vada ricercato nel tipo di procedimento che viene instaurato e nel tipo di organo giurisdizionale (giudice tutelare o Tribunale) chiamato a decidere nelle ipotesi prospettate.

Lo stesso Ufficio Legislativo di questo Ministero, interpellato sull'argomento, ha ritenuto di condividere tale interpretazione.”

Prassi dell'ufficio

Questo Ufficio, attenendosi alle indicazioni della circolare e non richiede il versamento

dell'importo in parola, per le ipotesi previste dagli articoli 320, 374 e 375 del codice civile di competenza del giudice.

Tuttavia **nella modulista** resa disponibile sul servizio **TRIBUNALE online**, cui il Tribunale di Verona partecipa in via sperimentale, il versamento dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 è reso obbligatorio per avviare qualsiasi istanza rivolta al giudice tutelare. Il mancato versamento pregiudica l'avvio della procedura.

Proposta di Soluzione

5) Si chiede di chiarire se, per tutte le procedure informatizzate rese disponibili attraverso il **TRIBUNALE Online**, inerente in particolar modo l'art. 320 del codice civile di competenza del giudice tutelare, il suddetto versamento sia effettivamente dovuto.

Salvo diversa indicazione quest'ufficio a decorrere dal 1° marzo 2024 provvederà a percepire l'anticipazione forfettaria di *cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002* in linea con quanto richiesto in caso di attivazione delle istanze mediante il tribunale on line.

Ciò posto, alcuni uffici giudiziari chiedono se debba essere percepito l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 per una serie di attività e di provvedimenti emanati dal giudice tutelare e difficilmente riconducibili ad una autonoma fase procedimentale.

In particolare si fa riferimento alle ipotesi previste dagli articoli 320, 374 e 375 del codice civile.

Dalla lettura delle norme citate emerge che per alcune autorizzazioni è competente il giudice tutelare mentre per altre interviene il Tribunale, sentito il parere del giudice tutelare.

Il codice di procedura civile prevede all'articolo 732 che *"i provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti ed agli inhabilitati sono pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga diversamente"*.

Gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, contengono le disposizioni comuni a tutti i procedimenti in camera di consiglio di competenza del Tribunale, prevedendo la forma della domanda e del provvedimento nonché il relativo procedimento.

Nel codice di procedura civile non si rinvencono norme analoghe per le autorizzazioni di competenza del giudice tutelare.

L'articolo 43, comma 2, delle Disposizioni di Attuazione al codice civile, infatti, si limita a prevedere che *"nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice (tutelare) anche verbalmente"*.

Il codice di rito disciplina la sola ipotesi di reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare all'articolo 739, comma 1, del c.p.c. individuando la competenza del Tribunale che pronuncia in camera di consiglio.

Dall'esame delle norme citate si può ritenere che solo i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, ivi compresi i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare, diano luogo all'apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale.

Le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare, diversamente, non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non è prescritta alcuna formalità.

Tale ricostruzione porta a ritenere che il discrimine per il versamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, vada ricercato nel tipo di procedimento che viene instaurato e nel tipo di organo giurisdizionale (giudice tutelare o Tribunale) chiamato a decidere nelle ipotesi prospettate.

Lo stesso Ufficio Legislativo di questo Ministero, interpellato sull'argomento, ha ritenuto di condividere tale interpretazione.

Di conseguenza, nella materia in esame, solo i ricorsi promossi dinanzi al Tribunale, in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

b) Curatela dell'eredità giacenti e procedimento per la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario.

Gli uffici giudiziari hanno chiesto se debba essere versato il contributo unificato e l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 nel procedimento di curatela dell'eredità giacente ed in quello di proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario.

Il procedimento di curatela dell'eredità giacente costituisce una procedura unitaria che si apre con il provvedimento di nomina del curatore, così come disciplinato dagli articoli 528 del codice civile e 781 del codice di procedura civile, e si chiude con l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'articolo 532 del codice civile.

Questa Direzione Generale ritiene, conformemente al parere reso dall'Ufficio Legislativo, che *"le istanze presentate dal curatore al giudice che l'ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza sull'operato del curatore"*.

Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Diversamente, le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell'articolo 783 del c.p.c. danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato che dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Analogo discorso può compiersi per l'istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario.

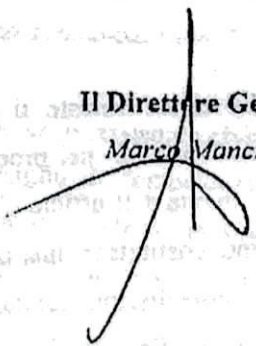
Come affermato dall'Ufficio Legislativo, tale richiesta *"apre un autonomo procedimento"* che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabile innanzi al Tribunale in composizione collegiale.

(art. 703, comma 3, c.c. ed art. 749 c.p.c.), di conseguenza, anche in questo caso l'ufficio giudiziario dovrà richiedere sia il versamento del contributo unificato che dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Si pregano le SS.LL. per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale

Marco Mancinelli



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I



Roma, 12 MAG. 2014

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

E p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Sede

Oggetto: riscossione dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 nei procedimenti di competenza del giudice tutelare ed in materia di nomina dell'esecutore testamentario e di curatela dell'eredità giacenti

Molti uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito al versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 nell'ambito dei procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché per le procedure di nomina dell'esecutore testamentario e di curatela dell'eredità giacenti.

a) Procedimenti di competenza del giudice tutelare

Con nota del 29 settembre 2003, paragrafo 4, questa Direzione Generale ha chiarito che l'esenzione dal versamento del contributo unificato non può estendersi agli altri oneri fiscali o tributari se non espressamente previsto dalla legge.

Di conseguenza, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, prevista dall'articolo 46-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile per i procedimenti previsti dal Titolo XII, del Libro Primo, del codice civile, (*"Infermità di mente, interdizione ed inabilitazione"*) non comporta automaticamente l'esenzione dal versamento del diritto forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 e dai diritti di copia.

Ciò posto, alcuni uffici giudiziari chiedono se debba essere percepito l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 per una serie di attività e di provvedimenti emanati dal giudice tutelare e difficilmente riconducibili ad una autonoma fase procedimentale.

In particolare si fa riferimento alle ipotesi previste dagli articoli 320, 374 e 375 del codice civile.

Dalla lettura delle norme citate emerge che per alcune autorizzazioni è competente il giudice tutelare mentre per altre interviene il Tribunale, sentito il parere del giudice tutelare.

Il codice di procedura civile prevede all'articolo 732 che *"i provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti ed agli inabilitati sono pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga diversamente"*.

Gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, contengono le disposizioni comuni a tutti i procedimenti in camera di consiglio di competenza del Tribunale, prevedendo la forma della domanda e del provvedimento nonché il relativo procedimento.

Nel codice di procedura civile non si rinvencono norme analoghe per le autorizzazioni di competenza del giudice tutelare.

L'articolo 43, comma 2, delle Disposizioni di Attuazione al codice civile, infatti, si limita a prevedere che *"nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice (tutelare) anche verbalmente"*.

Il codice di rito disciplina la sola ipotesi di reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare all'articolo 739, comma 1, del c.p.c. individuando la competenza del Tribunale che pronuncia in camera di consiglio.

Dall'esame delle norme citate si può ritenere che solo i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, ivi compresi i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare, diano luogo all'apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale.

Le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare, diversamente, non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non è prescritta alcuna formalità.

Tale ricostruzione porta a ritenere che il discrimine per il versamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, vada ricercato nel tipo di procedimento che viene instaurato e nel tipo di organo giurisdizionale (giudice tutelare o Tribunale) chiamato a decidere nelle ipotesi prospettate.

Lo stesso Ufficio Legislativo di questo Ministero, interpellato sull'argomento, ha ritenuto di condividere tale interpretazione.

Di conseguenza, nella materia in esame, solo i ricorsi promossi dinanzi al Tribunale, in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

b) Curatela dell'eredità giacenti e procedimento per la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario.

Gli uffici giudiziari hanno chiesto se debba essere versato il contributo unificato e l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 nel procedimento di curatela dell'eredità giacente ed in quello di proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario.

Il procedimento di curatela dell'eredità giacente costituisce una procedura unitaria che si apre con il provvedimento di nomina del curatore, così come disciplinato dagli articoli 528 del codice civile e 781 del codice di procedura civile, e si chiude con l'accettazione dell'eredità ai sensi dell'articolo 532 del codice civile.

Questa Direzione Generale ritiene, conformemente al parere reso dall'Ufficio Legislativo, che *“le istanze presentate dal curatore al giudice che l'ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza sull'operato del curatore”*.

Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Diversamente, le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell'articolo 783 del c.p.c. danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato che dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Analogo discorso può compiersi per l'istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario.

Come affermato dall'Ufficio Legislativo, tale richiesta *“apre un autonomo procedimento”* che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabile innanzi al Tribunale in composizione collegiale.

(art. 703, comma 3, c.c. ed art. 749 c.p.c.), di conseguenza, anche in questo caso l'ufficio giudiziario dovrà richiedere sia il versamento del contributo unificato che dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Si pregano le SS.LL. per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti

